

Accertamento. Le modifiche alla disciplina sul raddoppio dei termini, previste dalla delega fiscale, accelerano l'attività degli uffici

I controlli «provano» lo sprint

La riforma in arrivo potrebbe vanificare una serie di verifiche realizzate dal Fisco

IL PUNTO DI PARTENZA

La delega collega il raddoppio dei «tempi» all'invio della denuncia entro un termine che è in via di definizione

L'EFFETTO

Solo la notifica prima dei decreti legislativi potrà determinare l'applicabilità delle vecchie regole

Antonio Iorio

Le notifiche degli **accertamenti** relativi a periodi d'imposta non decaduti per effetto della norma sul **raddoppio dei termini** sono a caccia dell'ultimo sprint. In alcune Regioni, infatti, sembrerebbe partita un'accelerazione degli invii per evitare che l'attuazione della nuova norma sul raddoppio dei termini, prevista dalla delega fiscale, possa vanificare rettifiche "già in cantiere" relative a periodi d'imposta decaduti (in via ordinaria).

La delega, infatti, interviene sulla disciplina del raddoppio dei termini dell'accertamento in presenza di reato tributario. L'articolo 37, commi 24 e 25, del decreto legge 223/06 ha previsto il raddoppio dei termini dell'accertamento in presenza di una violazione fiscale che faccia scattare anche l'obbligo di denuncia per un reato tributario. In particolare, è stato previsto che in caso di violazione che comporti obbligo di denuncia per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 74/00 i termini sono raddoppiati relativamente al periodo d'imposta in cui è stata commessa la violazione. Ne consegue, in queste ipotesi, che gli ordinari termini (31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o quinto in caso d'omessa dichiarazione), in presenza di reato tributario, diventano 31 di-

cembre dell'ottavo ovvero del decimo anno successivo. La Corte costituzionale (pronuncia 247/11), onde evitare un uso pretestuoso e strumentale della notizia di reato da parte dell'organo verificatore volto esclusivamente a raddoppiare gli ordinari termini, ha ritenuto di attribuire al giudice tributario l'onere di riscontrare e verificare i presupposti dell'obbligo di denuncia.

La giurisprudenza di merito (si legga l'altro articolo) sembra ormai sostenere l'illegittimità del raddoppio in presenza di una serie circostanze (reato prescritto, denuncia infondata, ecc.) che, all'evidenza, palesano la pretestuosità della denuncia dell'amministrazione, finalizzata solo a contestare, per anni ormai decaduti, le violazioni fiscali. Tuttavia in alcuni casi gli uffici sembrano ignorare tali orientamenti e, pur non avendo inoltrato alcuna denuncia nei confronti del contribuente, richiedono documenti, inviano questionari, effettuano approfondimenti su vicende relative a periodi d'imposta già decaduti (in via ordinaria), per poi segnalare successivamente all'autorità giudiziaria la notizia di reato (che in genere archivia per intervenuta prescrizione o per la palese infondatezza della violazione), solo per rettificare l'eventuale maggiore imposta pretesa. Con la delega la que-

stione potrebbe finalmente risolversi, essendo previsto che il raddoppio dei termini, per i futuri accertamenti scatti solo in presenza di invio della denuncia, che dovrà essere effettuata entro un termine collegato alla scadenza del termine ordinario di decadenza. Verrebbero fatti salvi solo gli effetti degli atti di controllo già notificati alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di riordino. Si tratta di comprendere come il legislatore delegato attuerà tale norma, perché essa in realtà fa riferimento a un termine «collegato» alla scadenza del termine ordinario, che non è detto coincida esattamente con il termine ordinario di decadenza. Nelle more, ove non si tratti di fatti episodici e casuali, è singolare l'emissione di accertamenti relativi a periodi di imposta che beneficiano del raddoppio. Va da sé, infatti, che se in futuro i termini duplicati saranno legati alla presentazione della denuncia entro l'ordinaria decadenza, tutte le violazioni (ancora non denunciate all'autorità giudiziaria) fino al periodo d'imposta 2008 (e dal nuovo anno anche fino al 2009) sarebbero tutte non suscettibili di accertamento. Il tutto tenendo conto che, come detto, la stessa delega prevede, infine, la salvezza dei soli atti già notificati alla data di entrata in vigore dei decreti di riforma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Gli interventi pro-contribuente dei giudici tributari

Una rassegna delle principali sentenze di Ctr e Ctp in materia di applicazione del raddoppio dei termini per l'accertamento di periodi d'imposta

La mancata allegazione della denuncia come causa di illegittimità del raddoppio	Ctp di Milano: sentenze 231/40/2011 e 372/3/2011, Ctp Reggio Emilia: sentenza 135/1/12; Ctr Lazio 31/01/2012, n. 50; Ctr Milano: sentenza n. 118/19/13, Ctr Bari: sentenza n. 68/13, Ctp di Lecco: sentenza n. 74/1/12, Ctp di Treviso: sentenza n. 73/5/12	I giudici hanno ritenuto illegittimo il raddoppio dei termini qualora in giudizio non sia prodotta una copia della denuncia. Tale mancata allegazione, infatti, impedirebbe al giudice di verificare la sussistenza dei presupposti per la configurabilità dell'obbligo di denuncia
Emissione dell'accertamento prima della denuncia	Ctr Lazio: sentenza n. 1529/2014	È illegittimo il raddoppio se l'avviso è privo degli estremi della notizia di reato fiscale, poiché in assenza di comunicazione della notizia di reato da parte dell'ufficio il raddoppio dei termini per l'accertamento non può dichiararsi legittimamente esercitato
Intervenuta prescrizione del reato tributario	Ctr Umbria: sentenza n. 237/11 e 41/12, Ctp di Ancona: sentenze n. 152/2013 e 102/13	Il raddoppio dei termini per la notifica dell'avviso di accertamento in caso di violazioni penali non può applicarsi qualora il relativo reato risulti già prescritto
Archiviazione del procedimento penale prima dell'accertamento	Ctp Torino: sentenze n. 4/2010 e 97/2011	Il raddoppio dei termini per violazioni penalmente rilevanti non opera se il Gip ha decretato l'archiviazione del reato
Infondatezza della denuncia	Ctp di Reggio Emilia: sentenze n. 114/4 e 115/4 del 2012, Ctr di Bologna: sentenze n. 639/2 e 641/2 del 2014	È illegittimo il raddoppio se la notizia di reato inoltrata all'Autorità giudiziaria non è fondata. Tale notizia, peraltro, deve emergere prima della scadenza ordinaria del termine
Decadenza ordinaria dei termini di accertamento	Ctr di Perugia: sentenza n. 237/2011; Ctp di Reggio Emilia: sentenze n. 114 e 115 del 2012, Ctr di Milano: sentenza n. 382/29/2014	Perché possa utilizzarsi il raddoppio, il termine ordinario di decadenza del potere di accertamento deve essere ancora in corso. Se l'anno di imposta è già decaduto, l'ufficio non può beneficiare del maggior termine
Efficacia retroattiva della norma	Ctp di Bari: sentenza n. 192/4/2011	Il raddoppio non può operare retroattivamente, dovendosi applicare solo a decorrere dal periodo di imposta 2006, data di entrata in vigore del Dl 223/2006 che ha introdotto il meccanismo
Autotutela dell'ufficio	Ctp di Pesaro: sentenza n. 136/3/11	È illegittimo l'avviso emesso che ha beneficiato del raddoppio se l'Ufficio ha annullato in autotutela la pretesa scendendo sotto la soglia penale